

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 12 FEBBRAIO, N. 3150/2024
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL T.A.R. LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO *SUB* R.G. N. 6530/2024

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori dei sig.ri **Agostini Lorenzo ed altri**, in base all'ordinanza del 12 febbraio, n. **3150/2024**, resa dalla Sezione Terza Bis del T.A.R. Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 6530/2024, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. **R.g. n. 6530/2024**;
- il ricorso, proposto dai sig.ri **Agostini Lorenzo et. Al.**, contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, ha ad oggetto il riconoscimento del punteggio pari a 12 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024 -2026 di interesse ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:

- all'art. 15, comma 6 prescrive che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”* così determinando l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio militare/civile in costanza di nomina;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

Con il medesimo ricorso è stato chiesto l'accertamento del diritto della parte ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna delle Amministrazioni resistenti a disporre l'attribuzione dei 12 punti nelle G.P.S. per il biennio scolastico 2024/2026 di interesse per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 485, COMMA 7, DECRETO-LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 – VIOLAZIONE /O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2050, COMMI 1 E 2, D. LGS. 66/2010

Con ordinanza in questione, n. 88/2024, il Ministero dell'istruzione e del Merito ha disposto l'aggiornamento e/o inserimento nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze (di seguito G.P.S) avente valente per il biennio scolastico 2024-2026 esclude, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la valutazione del servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia prestato non in costanza di nomina. Tale mancata valutazione è in aperto contrasto con la normativa e la giurisprudenza di settore. Infatti, l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 197/1994, che prevede la valutazione del servizio militare e civile ai fini della carriera anche se prestati prima dell'assunzione in ruolo.

Allo stesso modo, l'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000 (Codice dell'Ordinamento Militare) stabilisce che i periodi di servizio militare effettivo sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito per i servizi civili presso enti pubblici, senza distinzione tra servizio prestato con o senza un rapporto di lavoro in essere. La giurisprudenza ha chiarito che i due commi dell'articolo non si pongono in contrapposizione, ma si integrano, confermando la valutabilità del servizio militare e civile sia ai fini dell'accesso ai ruoli che della progressione di carriera.

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (Ord. n. 5679/2020, n. 41894/2021, n. 33151/2021), ha consolidato questo orientamento, riconoscendo che il servizio militare e civile obbligatorio deve essere valutato indipendentemente dalla costanza di rapporto di lavoro. Anche il Consiglio di Stato ha aderito a questa interpretazione con diverse sentenze (n. 7888/2021, n. 3286/2022, n. 3423/2022, n. 11239/2023), ribadendo la piena valutabilità del servizio obbligatorio reso dal personale docente, anche se non in costanza di nomina.

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 8586/2024 ha ulteriormente confermato il principio per cui il servizio di leva e il servizio civile equiparato devono essere valutati ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli con lo stesso punteggio attribuito per i servizi negli impieghi civili. Ne consegue che il docente che ha prestato tale servizio ha diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti in graduatoria.

Alla luce di tali principi consolidati, l'art. 15, comma 6, dell'ordinanza ministeriale impugnata risulta illegittimo nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare e civile solo a quello prestato in costanza di nomina. Tale esclusione lede il diritto dei docenti interessati a una corretta attribuzione del punteggio e incide negativamente sulla loro posizione nelle graduatorie. Pertanto, in conformità ed osservanza di quanto sopra ampiamente approfondito, l'Amministrazione ministeriale resistente è tenuta a riconoscere il punteggio pieno di 12 punti per anno anche per il servizio militare o civile

svolto senza un rapporto di lavoro in essere, in conformità alla tabella di valutazione allegata all'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024.

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, adottare qualsiasi misura cautelare che permetta alla ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, consistente nell'attribuzione del punteggio pari a 12 punti relativi al servizio civile e/o militare svolto non in costanza di nomina.
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione all'attribuzione del punteggio pari a 12 punti relativi al servizio civile e/o militare svolto non in costanza di nomina.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 12 febbraio u.s., n. 3150/2025 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione *“per ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 6116 del 2019”*.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 6530/2024) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”;

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, l'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis n. 6530/2024 nonché i nominativi dei soggetti controinteressati.

Roma, 17 febbraio 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

